

Sentenza n. 719/2018



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO**

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 1. dr. Alessandra Chianese | Presidente rel. |
| 2. dr. Lia Di Benedetto    | Consigliere     |
| 3. avv. Mauro Casale       | Giudice Aus.    |

ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 10/12/2018 la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 195/2017 R. G. sezione lavoro, vertente

**TRA**

I.N.P.S. 80078750587, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. SERRELLI SUSANNA con domicilio eletto in C/O AVVOCATURA DISTRETTUALE INPS, C.SO GARIBALDI n.38 SALERNO

**PARTE APPELLANTE**

**E**

VALISENA ROSARIA MARIKA VLSRRM78B63H703J, parte rappresentata e difesa come in atti dagli Avv. VALISENA ANNA e ANTONIO DOMENICO FERRANTE con domicilio eletto in VIA CASARSE N.3 84100 SALERNO

**PARTE APPELLATA**

Oggetto: Iscrizione gestione commercianti.

**RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI**  
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)



1. Con sentenza n. 2940/2016 pronunciata in data 3.10.2016 il Tribunale di Salerno, in funzione di G.L., ha accolto, con compensazione tra le parti delle spese di lite, la domanda proposta nei confronti dell' I.N.P.S. con ricorso depositato in data 29.5.2014 da VALISENA ROSARIA MARIKA avente ad oggetto: richiesta annullamento iscrizione di ufficio nella Gestione commercianti quale socio accomandatario dell'Azienda Valisena Assicurazioni.

2. A sostegno del proprio convincimento, il Tribunale ha osservato, in particolare, che difettavano i requisiti della abitudine e prevalenza dell'attività commerciale, considerato anche lo svolgimento di lavoro subordinato part time.

3. Avverso tale sentenza la parte soccombente INPS ha proposto appello con ricorso depositato nella Cancelleria di questa Corte in data 30.3.2017, dolendosi dell'accoglimento della avversa domanda e concludendo pertanto come in atti per il rigetto della stessa, in riforma della gravata sentenza e con vittoria delle spese di lite.

Riepilogate le vicende di causa, ha dedotto, in particolare, che sarebbe stato onere di parte ricorrente, assolutamente non assolto, di dimostrare che nella qualità di socio accomandatario non svolgesse attività concreta diretta al raggiungimento dello specifico scopo sociale.

4. Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si è costituita con memoria con la quale ha resistito al gravame e ne ha chiesto come in atti il rigetto, con vittoria di spese.

5. All'esito dell'odierna udienza fissata per la discussione la causa è stata decisa come da dispositivo.

6. L'appello è fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.

7. Invero la Valisena riveste la carica di socia accomandataria della Valisena Assicurazioni S.a.s. di Valisena R.& C. S.a.s. ed, in quanto tale, ai sensi della L. 133/1997 e, salvo prova contraria da fornirsi rigorosamente da parte della ricorrente, i soci accomandatari di una s.a.s. sono soggetti all'obbligo assicurativo previsto dalla L. 662/1996.

8. Le eccezioni formulate in ricorso e le motivazioni fornite dal primo giudice non sono condivisibili, atteso che il requisito per l'iscrizione di ufficio nella gestione commercianti può riscontrarsi anche in attività effettuata per poche ore e non tutti i giorni e, tuttavia, come nel caso che ci occupa, sicuramente diretta al



raggiungimento dello scopo sociale con l'ausilio di collaboratori della Società ( V. Cass. Lav. 11685/2012 e Cass. Civ. 20268/2012)

9. Né osta alla iscrizione di ufficio l'attività part time di lavoro dipendente svolta dalla ricorrente considerato che essa prevede una copertura assicurativa parziale e che tale tipo di contratto è assolutamente compatibile con una contribuzione autonoma.

10. Del resto, dai dati reddituali verificati risulta, altresì, che quale fonte di reddito personale sono riconosciuti esclusivamente i redditi da partecipazione derivanti dalla divisione degli utili prodotti dalla società.

11. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare con sentenza del 19.1.2010 n. 845 che "Il socio accomandatario di una società in accomandita semplice...in quanto unico soggetto abilitato a compiere atti in nome e per conto della società deve ritenersi ( salvo specifica prova contraria, qui insufficiente) esercitare attività commerciale in modo abituale e prevalente con conseguente obbligo della iscrizione nella gestione degli esercenti attività commerciali"

12. In definitiva, nel caso di specie, occorre statuire in riforma della sentenza impugnata, che la appellata è da considerarsi a pieno titolo esercente attività commerciale con obbligo di iscrizione nella gestione separata e pagamento dei contributi dovuti. Ciò in quanto il comma 203 dell'art. 1 L. 23.12.1996, n. 662 prevede espressamente che sono obbligati all'iscrizione tutti coloro che svolgono l'attività in modo prevalente, abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumono rischi relativi alla sua gestione

13. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in calce.

P. Q. M.

La Corte così provvede:

- a) In accoglimento dell'appello ed in riforma della impugnata sentenza rigetta la domanda formulata con il ricorso di primo grado in data 29.5.2014;
- b) Condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante della somma di € 915,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario del 15%
- c) Dà atto dell'insussistenza da parte dell'appellante dei presupposti per il versamento dell'importo ulteriore eventualmente dovuto per il ricorso a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 ( Cass. N.26907/2018).



Così deciso in Salerno, li 10/12/2018

Il Presidente est.

Dr. Alessandra Chianese

